

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno due novembre 1971

tra

IL MAGLIFICIO BIBIEMME s.n.c. di Montanari Mafalda e C., cor-  
rente in Modena, Via Vignolese n.563/a, rappresentato dal sig.  
Paolo Braglia,

e  
la F.I.L.T.E.A. - C.G.I.L. di Modena, rappresentata dal sig.  
Carlo Gualdi,

e  
la F.I.L.T.A. - C.I.S.L. di Modena, rappresentata dal sig. Li-  
vio Filippi,

si è concordato quanto segue:

1) La direzione aziendale farà pervenire il primo lunedì di  
ogni mese al Consiglio di fabbrica un resoconto completo del  
lavoro commissionato all'esterno dell'Azienda stessa, allo  
scopo di consentire sulla quantità e sul tipo di tale lavoro  
un controllo di carattere continuativo.

Inoltre, la direzione aziendale si impegna a non diminuire  
il Parco macchine attualmente esistente e di esso fornirà al  
Consiglio di fabbrica un dettagliato inventario.

2) In caso di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro  
l'Azienda si obbliga ad incontrarsi con ragionevole anticipo  
con il Consiglio di fabbrica, per discutere il possibile ri-  
entro del lavoro commissionato all'esterno dall'Azienda stes-  
sa.

Inoltre, qualora l'Azienda riscontrasse l'esigenza di modifi-  
care in tutto o in parte il Parco macchine esistente, la me-  
desima si impegna ad incontrarsi con il Consiglio di fabbrica

allo scopo di contemperare le esigenze dell'Azienda con gli interessi dei lavoratori ivi occupati.

3) In caso di riduzione dell'orario contrattuale di lavoro la Azienda si obbliga a corrispondere agli operai, oltre a quanto liquidato dall'I.N.P.S. ma non in subordine, una integrazione sino ad un massimo di 60 ore all'anno non cumulabile dal 1° gennaio 1972.

Per il periodo 1/11/1971 al 31/12/1971 tale integrazione sarà di un massimo di 10 ore.

4) L'Azienda si obbliga a mantenere inalterati gli attuali livelli occupazionali, limitatamente al personale produttivo operaio, assumendo, per ogni dimissione volontaria o licenziamento, nuovo personale, inoltrando domanda numerica all'Ufficio provinciale di collocamento.

Ciò s'intende a condizione che sussistano all'interno e all'esterno dell'azienda idonee condizioni tecnico-organizzative e produttive.

5) Il presente accordo decorre dal 1 novembre 1971 ed è stipulato per la durata di un anno, conservandosi le condizioni di miglior favore eventualmente già acquisite dai lavoratori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda



Per la F.I.L.T.A.



Per la F.I.L.E.B.A.

